

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

40.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 13 APRILE 1943-XXI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

**FERRETTI DI CASTELFERRETTO PIERO**

#### INDICE

|  | <i>Pag.</i> |   | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|---|-------------|
| <b>Disegno di legge (Rinvio):</b>  |             | Modificazione alla legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, riguardante lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica irripetibili, prigionieri e dispersi. (2362) . . .   | 647         |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli. (2254) . . . . .           | 646         | REATTO, <i>Relatore</i> .   |             |
| PRESIDENTE.  |             | Collocamento in soprannumero di ufficiali della Regia aeronautica. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ). (2363) . . . . .   | 647         |
| <b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>  |             | VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> - ZAPPELLONI, FOUQUIER, <i>Sottosegretario di Stato</i> .   |             |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali. (2343) . . . . . | 646         | Proroga a tutto il 1943 dell'efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle Capitanerie di porto. (2364) . . . . .  | 648         |
| GUGLIELMOTTI, <i>Relatore</i> .  |             | CARRAROLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.  |             |
| Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale. (2348) . . . . .                 | 646         | Facoltà al Ministro della marina, limitatamente all'attuale stato di guerra, di nominare ufficiali di complemento nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina capitani di lungo corso e macchinisti navali. (2365) . . . . . | 648         |
| MANNI, <i>Relatore</i> - SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> .   |             | MANFREDINI, <i>Relatore</i> .   |             |
| Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma. (2360) . . . . .   | 647         | Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra. (2366) . . . . .   | 649         |
| CECI, <i>Relatore</i> .  |             | GRIFFEY, <i>Relatore</i> .  |             |
| Modifiche alle vigenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. (2361). . . . .   | 647         | Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e mili-  |             |
| NEGROTTA CAMBIASO, <i>Relatore</i> .   |             |   |             |

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

|   |             |
|---|-------------|
|   | <i>Pag.</i> |
| tarizzati che fanno parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonché al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni. (1649) | 649         |
| GRIFFEY, <i>Relatore</i> — CARUSI MARIO, FANELLI, RICCARDI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE, GUGLIELMOTTI.          |             |
| <b>Esame di una petizione</b> . . . . .   | 654         |
| CECI, <i>Relatore</i> — GUGLIELMOTTI, FANELLI, SORICE, <i>Sottosegretario di Stato</i> , PRESIDENTE.  |             |

**La riunione comincia alle 10,55.**

(Sono presenti i *Sottosegretari di Stato*: per la guerra, Sorice, per la marina, Riccardi, per l'aeronautica, Fougier, e per le finanze, Pellegrini Giampietro).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Manaresi, Oggianu e Toselli. Sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Chiozzi-Millelire e Ginnasi.

Comunica inoltre che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione legislativa delle Forze armate il camerata Zapelloni, medaglia d'oro, al quale porge il cameratesco saluto della Commissione stessa. (*Applausi*).

ZAPELLONI ringrazia.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli. (2254).**

PRESIDENTE comunica che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la discussione del disegno di legge è nuovamente rinviata.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge nel Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali. (2343)**

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, rileva che il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, appaga un'antica aspirazione del-

l'Arma dei carabinieri Reali in quanto stabilisce che il comandante generale dell'arma, con rango di generale di corpo d'armata, possa essere scelto anche nell'ambito dell'arma stessa e cioè tra i comandanti di divisione dell'arma. Finora il comandante generale dell'arma era scelto nell'ambito dei generali di altre provenienze, e ciò rappresentava, in fondo, una certa incongruenza, dato che alla detta carica di comandante generale potevano aspirare tutti i generali, meno quelli che avevano percorso la loro carriera nell'arma: e ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'arma dei carabinieri Reali costituisce una specializzazione che richiede dei particolari titoli ed una profonda esperienza. Il decreto-legge in esame è venuto ad ovviare a questo inconveniente, tanto più opportunamente in quanto oggi l'arma dei carabinieri ha assunto una estensione maggiore ed ha un numero di generali superiore a quello del passato.

Il decreto-legge non esclude però la possibilità che il comandante generale dell'arma sia scelto anche fra i generali di corpo d'armata di altra provenienza, a giudizio delle superiori gerarchie. Ritiene che con questa norma si sia raggiunto un giusto equilibrio che appaga da un lato le legittime aspirazioni degli ufficiali dell'arma e dall'altro garantisce a questo importante servizio la certezza di un buon comando.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di sottocapo di Stato Maggiore generale. (2348)**

MANNI, *Relatore*, fa notare che dal testo del disegno di legge apparisce chiara la necessità e l'indispensabilità del provvedimento. Non ha quindi nulla da osservare. Riconosciuta la necessità di ripristinare la carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale, che era stata soppressa col decreto-legge 27 giugno 1942-XX, il provvedimento non può che essere approvato.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, ricorda che la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale è stata utile ed efficiente e rammenta che fu anche ricoperta

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

da un componente della Commissione legislativa delle Forze armate, il generale Guzzoni. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma. (2360)**

CECI, *Relatore*, riferisce che dal Ministero della guerra è stato acquistato uno stabile in Roma, composto di ventisei vani, per la somma complessiva di lire 850.000. Ora si tratta dare il benestare per rendere esecutorio il relativo contratto. Nel merito, non v'è che da compiacersi col Ministero della guerra, perchè con una spesa limitata è riuscito ad acquistare uno stabile che è molto utile alla sua amministrazione. Non rimane quindi che approvare il provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. (2361)**

NEGROTTO CAMBIASO, *Relatore*, rileva che fra le modifiche dal disegno di legge apportate alle disposizioni per l'ammissione e l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Regia marina, la più importante è quella che sostituisce alla Commissione ordinaria di avanzamento (cui prima era domandato il giudizio nei concorsi per la nomina ad ufficiale di complemento) Commissioni giudicatrici speciali per i vari corpi e gradi. Questa sostituzione riuscirà molto utile anche perchè, per necessità contingenti, si sono dovute, in qualche modo, allargare le possibilità di ammissione alla categoria degli ufficiali di complemento. L'opera specializzata delle Commissioni stesse offrirà, pertanto, ogni garanzia che i titoli degli aspiranti alla nomina saranno accuratamente vagliati.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, riguardante lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica irreperibili, prigionieri e dispersi. (2362)**

REATTO, *Relatore*, informa che col disegno di legge in esame si apporta una modifica all'articolo 1 della legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, nel senso di considerare fuori dei rispettivi quadri organici gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili, mentre prima, con la detta legge del 1942, venivano cancellati dai rispettivi ruoli organici. Inoltre, viene precisato che gli ufficiali irreperibili sono considerati come non esistenti nel ruolo a tutti gli effetti della legge sull'avanzamento. Qualora poi codesti ufficiali risultino successivamente reperibili, cessano di essere considerati fuori dai rispettivi quadri organici e rientrano nel ruolo col proprio grado e con la propria anzianità. Coloro che risultino prigionieri vengono, invece, secondo la legge di guerra, collocati in aspettativa, salvo, poi, quella istruttoria necessaria quando rientrino dalla prigionia. Considera giusto il provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Collocamento in soprannumero di ufficiali della Regia aeronautica. (2363)**

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa presente che, per esigenze relative all'attuale stato di guerra, il Ministero dell'aeronautica può avere interesse di destinare a particolari compiti ufficiali del ruolo naviganti e del genio aeronautico presso enti di produzione aeronautica o presso enti che gestiscono linee aeree. Col disegno di legge in esame, si dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di porre in soprannumero, nei rispettivi ruoli organici, questi ufficiali che, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, vengono destinati ai suddetti incarichi.

Sulla assoluta necessità che spinge il Ministero dell'aeronautica a chiedere questa facoltà, non ha nulla da obiettare.

ZAPPELLONI propone di aggiungere all'articolo unico, dove si dice «presso enti privati» anche la parola «parastatali», in modo che si dica «presso enti parastatali e privati»; altrimenti gli enti parastatali, che possono rappresentare un maggiore interesse per l'aeronautica, sembrerebbero esclusi.

FOUGIER, *Sottosegretario di Stato per l'aeronautica*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico con l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Zapelloni ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga a tutto il 1943 della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle Capitanerie di porto. (2364)**

CARRAROLI, *Relatore*, rileva che la necessità di prorogare a tutto il 1943 la facoltà di cui alla legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, e delle relative norme di esecuzione, è data dalla impossibilità attuale di indire ed espletare i concorsi entro un breve periodo di tempo. Quindi, date le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto di avere degli ufficiali col grado di tenente e capitano per coprire i posti vacanti, si è palesata la necessità di prorogare il termine già assegnato, per dare modo al Ministero della marina di indire concorsi stessi. Al riguardo raccomanda la sollecita pubblicazione delle leggi, dopo la loro approvazione, specialmente di quelle che debbono avere un vigore limitato nel tempo, perchè non abbia ad accadere che, per la impossibilità di darvi esecuzione, si debba ricorrere a nuove proroghe. La raccomandazione ha particolare riguardo per le leggi attinenti alle amministrazioni militari che, in questo momento, sono di peculiare interesse per il Paese.

PRESIDENTE trova giusta e meritevole di considerazione la raccomandazione del Relatore.

Pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministero della marina, limitatamente all'attuale stato di guerra, di nominare ufficiali di complemento, nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, capitani di lungo corso e macchinisti navali. (2365)**

MANFREDINI, *Relatore*, nota che la crescente necessità di ufficiali nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) ha indotto il Ministero della marina a cercare di integrare questi quadri, durante l'attuale periodo di guerra, mediante elementi della marina mercantile, e cioè capitani di lungo corso di primo e secondo grado, come pure scrivani ed appartenenti alla Direzione macchine. Così, l'inquadramento totalitario d'autorità del personale della marina mercantile dà la possibilità di sopperire alle esigenze della marina da guerra. Per quanto riflette gli «scrivani» spiega che questo è un termine della vecchia marina mercantile e rappresenta il primo grado per arrivare a «padrone». Sono persone che hanno un corredo di studi non molto ampio, ma necessario e sufficiente a condurre la nave in navigazione costiera (esclusa la navigazione atlantica) e possono essere idonei sotto certe determinate condizioni, a rivestire il grado di ufficiali di coperta anche nella marina da guerra. Dato il grande numero di questi ufficiali iscritti nei ruoli delle capitanerie di porto, il Ministero avrà la possibilità di operare tra essi una scelta molto accurata, sia dal lato della idoneità fisica e tecnica, sia dal lato morale e politico. Sono esclusi dal detto inquadramento obbligatorio gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e quelli che già appartengono al Corpo di Stato Maggiore e a quelli del Genio Navale (D. M.) delle categorie in congedo della Regia marina ed i piloti non di carriera della Regia aeronautica. Considerate le ragioni che hanno determinato il provvedimento, ne propone l'approvazione.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, fa osservare che come ha già accennato il Relatore, la legge in esame è intesa ad ammettere nei ruoli della Regia marina il personale marittimo che è già nei ruoli delle capitanerie di porto. Da questa legge dovrà derivare non soltanto un apporto di forza viva ed efficace, ma anche maggiore rilievo al vincolo inteso a mantenere sempre più unite le due marine, quella da guerra e quella mercantile.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La marina da guerra ha i « marinai », quella mercantile ha i « marittimi »: le due denominazioni hanno la stessa radice nella parola « mare »; il che vuol dire che tutti sono riuniti in un'unica palestra di azione e di vita. Perciò è evidente ed imperioso che non vi debba essere una disparità tra queste masse che lavorano in piena unità ed identità di sacrificio e di lotte per l'assolvimento degli scopi che ci proponiamo di raggiungere. Ne consegue la conclusione evidente che tutti coloro che hanno adeguati titoli professionali possono e debbono fare servizio da ufficiali in compiti di adatta responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra. (2366)**

GRIFFEY, *Relatore*, informa che il Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, di cui si chiede la conversione in legge semplifica le procedure medico-legali e nello stesso tempo fa sì che il controllo venga esercitato in modo perfetto, consono particolarmente al tempo di guerra. Esso stabilisce le modalità in cui possono esercitarsi le funzioni di revisione e di controllo da parte degli organi superiori sanitari. I giudizi delle autorità militari sanitarie sulla idoneità degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, ad eccezione dei giudizi relativi all'accertamento dell'idoneità per l'assegnazione ai Regi corpi delle truppe coloniali, vengono espressi in modo uniforme e trovano la specificazione in tre casi.

L'articolo 4 tutela l'ufficiale o il sottufficiale, dandogli la facoltà di chiedere, ogni qualvolta che una commissione medica di controllo esprima giudizio di non idoneità permanente, di essere sottoposto a visita diretta del Collegio medico-legale.

L'articolo 7 ripristina la disposizione in base alla quale l'ufficiale può rimanere nella posizione di servizio limitato o condizionato per un periodo massimo continuativo di tre anni. Un beneficio è stato concesso nel computo di tale tempo, prima dell'andata in vigore di detta disposizione.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono una perdita di anzianità per gli ufficiali dichiarati

temporaneamente non idonei al servizio incondizionato per infermità non dipendente dal servizio. La misura della perdita di anzianità viene a stimolare l'ufficiale a non restare in tale posizione oltre il necessario, ed è maggiore per gli ufficiali del congedo, in considerazione delle gravi condizioni che la perdita di anzianità produce negli ufficiali del servizio permanente.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, relativo al trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei Comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni. (1649)**

GRIFFEY, *Relatore*, fa presente che il Regio decreto 19 maggio 1941-XIX, n. 583, che determina il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati facenti parte dei comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, viene sottoposto all'esame per la conversione in legge con la presentazione da parte del Governo di vari emendamenti.

Il disegno di legge comprende 56 articoli.

I primi si riferiscono al trattamento economico spettante al personale militare e militarizzato facente parte delle Forze armate operanti, trattamento che ha per base gli assegni ordinari del tempo di pace più l'aggiunta del trattamento di guerra: che comprende: l'indennità di entrata in campagna, soprassoldo di operazioni, razioni viveri, indennità per spese di rappresentanza ed indennità per perdita bagagli, quadrupedi e bardature, variabili in relazione allo impiego (appartenenza a Forza armata operante) ed alla dislocazione (zona delle operazioni).

Per effetto dei primi emendamenti testè presentati dal Governo al decreto-legge in discussione, viene a beneficiare delle provvidenze citate anche il personale militare di comandi, reparti, servizi ed enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Forze armate operanti e che si trovino fuori della zona delle operazioni, ma per peculiari caratteristiche esclusivamente militari e ben inteso attinenti alle operazioni di guerra il Comando Supremo determini d'intesa col Ministero delle finanze di applicarlo ai soli fini economici. In tale caso il trattamento economico non può superare quello fatto al personale militare e militarizzato specificato alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

L'articolo 4 al 1° comma con un opportuno emendamento del Governo viene a porre fine ad una ingiustizia perchè viene a riconoscere all'ufficiale che sia investito dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a tale grado con le modalità in vigore per ogni singola Forza armata, il diritto a tutti gli assegni, indennità e somministrazioni inerenti al grado del quale egli ha l'incarico e le funzioni. Lo articolo 5 stabilisce che gli assegni, le indennità e le somministrazioni decorrono per tutti i militari dalla data del provvedimento di nomina al nuovo grado.

L'articolo 6 dà facoltà al militare facente parte delle basi operanti nella zona delle operazioni a delegare persone per la riscossione totale o parziale dei suoi assegni fissi.

L'articolo 7 disciplina le modalità e i relativi compensi pel trasferimento delle famiglie del personale militare in servizio permanente effettivo facente parte o destinato alle Forze armate operanti.

Gli articoli 8 e 9 si riferiscono alla indennità di entrata in campagna all'atto della destinazione nella zona delle operazioni o alle Forze armate operanti e all'atto in cui viene dichiarata la zona delle operazioni.

Gli articoli 10 e 11 trattano del soprassoldo di operazioni e sanciscono a chi spetta il soprassoldo e quando viene ridotto o perduto. Gli articoli 12, 13 e 14 dettano le norme per gli aventi diritto ai viveri e ai quadrupedi. Gli articoli 15, 16, 17 e 18 si riferiscono alla indennità per la perdita del bagaglio, quadrupedi e bardature. L'articolo 19 definisce a chi spetta l'indennità per le spese di rappresentanza. L'articolo 20 tratta del vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali, graduati e truppe. Gli articoli 21 e 22 parlano dei feriti ed ammalati, inerenti spese di cura, accertamenti delle dipendenze da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità, accertamenti medico-legali. L'articolo 24 è inerente al trattamento economico da farsi alla Milizia Fascista Albanese ed alla Milizia fascista appartenente alle Forze armate o all'Amministrazione dell'Africa italiana.

Gli articoli dal 25 al 35 parlano del trattamento da farsi al personale militarizzato, al personale per l'assistenza spirituale e a quello della Croce Rossa Italiana, del Sovrano Ordine di Malta e ad altre associazioni di soccorso militarmente organizzate, ed al personale metropolitano in servizio nella Africa italiana e nelle isole dell'Egeo.

Gli articoli dl 3a6 al 39 sanciscono il trattamento del personale trasferito da uno ad altro ente e al trattamento di missione.

¶ Gli articoli 40, 41 e 42 precisano il trattamento ai prigionieri, internati e dispersi e precisamente al personale nazionale militare e militarizzato, prigioniero del nemico, viene conservato, durante il periodo della prigionia: 1°) lo stipendio o paga; 2°) il supplemento di servizio attivo o il supplemento alla paga; 3°) l'indennità militare ordinaria ed i relativi aumenti per gli aventi famiglia; 4°) l'indennità militare speciale; 5°) l'aggiunta di famiglia o l'indennità di caroviveri o l'indennità speciale di cui all'articolo 91 del testo unico approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458; 6°) l'indennità o il soprassoldo coloniale; 7°) l'indennità di alloggio; 8°) il soprassoldo di operazioni; 9°) le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo e gli assegni di imbarco previsti per « altre destinazioni di servizio » dalle tabelle A e B del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, numero 1156, se dovuti in base alle norme del regolamento stesso; 10°) l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 31; 11°) la metà dell'indennità speciale di Albania di cui al precedente articolo 33.

Sono esclusi da tale trattamento i prigionieri che: a) potendo far ritorno in territorio comunque soggetto alla giurisdizione italiana si astengano volontariamente dal ritornarvi, entro tre mesi dalla liberazione; b) siano sottoposti a procedimento penale per diserzione o per altri reati attinenti alle cause della prigionia.

Il primo comma dell'articolo 41 viene sostituito dall'emendamento proposto dal Governo.

Alle famiglie del personale nazionale militare o militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio del Regno, sarà corrisposta mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

Gli articoli dal 43 al 46 concedono ai militari una indennità fuori residenza pari all'indennità di marcia (ridotta a metà per i celibi) a tutto il personale la cui famiglia non ha diritto al soccorso giornaliero, che sia in servizio fuori della sua ordinaria residenza e che non percepisca un trattamento di guerra superiore; concedono inoltre il trattamento economico di guerra ridotto agli enti militari operanti che si trovano ora in sede ordinaria e di costituzione.

Degno di rilievo è l'articolo 50 che sancisce la risoluzione dei reclami e delle controversie che sorgessero nell'interpretazione del presente decreto. Qualora sorgessero questioni di massima comuni a due o più Forze armate la decisione spetterà al Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro delle finanze.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico con gli emendamenti presentati dal Governo e di cui è stato distribuito lo stampato. Avverte che il Governo stesso ritira gli emendamenti agli articoli 4 e 5 del decreto-legge e che sono i seguenti:

*All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

L'ufficiale, anche se non appartenente ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nel precedente articolo 2, che sia regolarmente investito dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a tale grado, con le modalità in vigore per ogni singola Forza armata, ha diritto a tutti gli assegni, indennità e somministrazioni inerenti al grado del quale egli ha l'incarico o le funzioni.

*All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:*

Durante il periodo di tempo dall'11 giugno 1940-XVIII, fino alla data che sarà fissata ai sensi del precedente articolo 1, gli assegni, le indennità e le somministrazioni del nuovo grado decorrono dalla data del provvedimento di promozione per tutti i militari, anche se non appartenenti ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati nell'articolo 2.

*(Si approvano gli articoli del decreto-legge fino al 39).*

Comunica che all'articolo 40, il camerata Carusi Mario ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 40 del decreto-legge sostituire il comma primo con il seguente:*

Al personale nazionale militare o militarizzato, prigioniero del nemico, compete, durante il periodo di prigionia:

- 1°) lo stipendio o paga;
- 2°) l'indennità militare ordinaria e i relativi aumenti per gli aventi famiglia;
- 3°) l'indennità militare speciale;
- 4°) l'aggiunta di famiglia o l'indennità caroviveri o l'indennità speciale di cui all'articolo 91 del testo unico approvato col Regio decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458;
- 5°) il soprassoldo di operazioni;
- 6°) le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio, di volo e gli assegni d'imbarco previsti per «altre destinazioni di servizio» dalle tabelle A e B del regolamento approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, se dovuti in base alle norme del regolamento stesso.

CARUSI MARIO fa notare che il suo emendamento tende a conseguire un duplice risultato: eliminare la contraddizione esistente fra i diversi criteri adottati circa la valutazione del periodo di tempo trascorso dai militari in prigionia ed eliminare la ingiusta sperequazione di trattamento fra prigionieri e non prigionieri e fra gli stessi prigionieri, derivante dal decreto in esame.

Per la prima osservazione si limita a ricordare che, ai fini della promozione, il periodo trascorso in prigionia non viene parificato a quello della zona di operazioni, laddove il decreto in esame assegna ai prigionieri, per tutto il periodo della prigionia, il trattamento economico più favorevole della zona di operazioni. Trova che la contraddizione sia lampante e che nulla possa, nonchè giustificarla, spiegarla.

Per quanto si riferisce alla ingiusta sperequazione di trattamento, precisa che il trattamento economico concesso al prigioniero: 1°) è identico a quello del militare in zona di operazioni, il quale, però, lo perde se viene trasferito altrove, mentre il prigioniero, con un inspiegabile processo di cristallizzazione, lo conserva anche quando è lontano dalla zona di operazioni e per tutto il periodo della prigionia; 2°) è superiore a quello dell'ufficiale ferito di guerra, il quale perde subito il supplemento di servizio attivo (che viene concesso esclusivamente a chi è presente in servizio) e l'indennità d'alloggio, e resta con i

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

solo stipendio dopo la convalescenza; 3°) è superiore a quello che a lui stesso competeva in zona di operazioni se usufruiva di alloggio gratuito.

Ma vi è sperequazione di trattamento fra gli stessi prigionieri, perchè, mentre l'uno percepisce l'indennità coloniale, l'altro percepisce quella cosiddetta di Albania e, infine, un terzo, catturato in un'incursione su territorio metropolitano, non percepisce nè l'una nè l'altra. Sicchè in uno stesso campo di prigionieri di guerra si troveranno militari con trattamento economico l'uno diverso dall'altro e con eguale diversità di trattamento per le rispettive famiglie.

Ritiene, pertanto, che non vi debbano essere obiezioni all'accoglimento del suo emendamento.

FANELLI si associa all'emendamento del camerata Carusi, che trova fondato sia in fatto che in diritto.

RICCARDI, *Sottosegretario di Stato per la marina*, osserva che la materia di cui tratta il decreto-legge è stata studiata con la massima attenzione in una infinità di contatti tra i Ministeri interessati, che hanno portato ad una serie di varianti e di ritocchi. Si tratta di una casistica molto complicata perchè, come è stato osservato dal camerata Carusi, si hanno dislocazioni su front. diversi in condizioni e situazioni dissimili; v'è il concetto di forze mobilitate e quello di forze operanti, concetti che alle volte si sommano e alle volte si scindono, e così via. Questa complicazione di situazioni ha quella influenza, cui ha accennato il camerata Carusi, nei riguardi dei prigionieri. Ciò è esatto. V'è, in questo campo, una certa sperequazione dovuta alla complicazione delle leggi stesse. Sarebbe quindi logica la proposta di uguaglianza di trattamento a tutti i nostri prigionieri, poichè non sembra equo che due prigionieri che si trovano nello stesso campo di prigionia abbiano emolumenti diversi. Perciò la proposta, se si dovesse limitare alla sola persona del prigioniero, dovrebbe essere immediatamente accolta. È evidente che ne deriverebbe anche un vantaggio alle finanze dello Stato, perchè in definitiva, le undici voci di emolumenti previsti dall'articolo 40, sarebbero dal camerata Carusi ridotte soltanto a sei. Però vi è un'altra questione sulla quale deve essere richiamata l'attenzione: è noto che per il trattato di Ginevra, che è stato accettato da tutte le Nazioni attualmente in guerra, meno che dalla Russia, i prigionieri vengono a percepire metà di quello che loro spetta; l'altra metà va alle

famiglie. Questo è il punto delicato, perchè essendo ormai alla fine del terzo anno di guerra, si hanno già delle situazioni familiari stabilizzate, sia pure in base alla sperequazione che è stata rilevata. Ora, se il principio di giustizia equitativa è esatto nei riguardi del prigioniero, è pure da pensare che se se ne facesse ora applicazione anche alle famiglie, si verrebbe a portare, per riflesso, una variante non lieve nel trattamento economico di tali famiglie che già sono abituate ad un certo regime ed alle quali è molto difficile dare spiegazioni di tutte le differenziazioni che in pratica esistono. In definitiva, il supplemento globale, tolto ai prigionieri, verrebbe ad essere tolto anche alle famiglie. È quindi da domandarsi se sia opportuno, di fronte ad un fatto compiuto che dura ormai da tre anni, il portare un tale turbamento in un punto così delicato quale è quello dell'economia domestica ed in famiglie che hanno il loro caro in prigionia e che vivono dei diritti che a lui erano stati riconosciuti. È una questione di carattere politico che induce a pensare alle ripercussioni d'indole morale che se ne avrebbero, e che è doveroso siano prospettate e vagliate.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, si associa a quanto ha detto il camerata Sottosegretario di Stato per la marina anche per parte degli altri rappresentanti delle Forze armate. Sebbene l'emendamento Carusi rappresenti un vantaggio per la finanza, pure sente di dover dichiarare che l'Amministrazione delle finanze, anche nella visione politica del momento, concorda con i Ministeri delle Forze armate, allo scopo appunto di venire incontro a quelle esigenze alle quali ha fatto cenno il Sottosegretario di Stato per la marina.

PRESIDENTE si compiace con il camerata Sottosegretario di Stato per le finanze per la sua dichiarazione e lo ringrazia.

CARUSI MARIO osserva che il camerata Eccellenza Riccardi, in sostanza riconosce giuste e perfettamente fondate, in diritto ed in fatto, le ragioni esposte a sostegno dello emendamento, e solo pensa che ragioni di convenienza, circa la necessità di mantenere immutato il trattamento alle famiglie dei prigionieri, consigliano di respingerlo.

Ritiene che questa necessità sia conciliabile con il suo emendamento, perchè il prigioniero percepisce dal nemico, come risulta per diretta esperienza fatta nella precedente guerra mondiale, soltanto lo stipendio. Rimanono, perciò, a disposizione della famiglia



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tutte le altre indennità. Ora basta mutare la disposizione dell'articolo 41, con la quale si assegna alle famiglie, a titolo di anticipazione, la metà di quanto è dovuto al prigioniero, con altra assegnante il complesso delle indennità, escluso lo stipendio, per mantenere, nonostante l'approvazione dell'emendamento che elimina dannose sperequazioni, immutato, e spesso migliorato, il trattamento economico attualmente in vigore per le predette famiglie.

FANELLI premette che di fronte alle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo e in particolare di quello delle finanze, evidentemente le preoccupazioni della Commissione dovrebbero cadere, perchè nessuno più dell'Eccellenza Pellegrini può, in questa sede, con maggiore fondamento affermare le ragioni della finanza e dello Stato in guerra. Quindi nulla da obiettare alle dichiarazioni da lui fatte. Ma egli vorrebbe porre la questione sul terreno morale, raffrontando la situazione delle famiglie che hanno i loro congiunti militari in sede (i quali non percepiscono le indennità come quelli che sono in Libia, in Albania ecc.) con la situazione di quelle famiglie che hanno i loro congiunti prigionieri. In sostanza, se questi congiunti tornassero dalla prigionia e fossero restituiti al servizio territoriale, immediatamente, *ipso facto et ipso jure*, le indennità cadrebbero e le famiglie verrebbero a beneficiare soltanto dello stipendio percepito dal congiunto. Quindi, in sostanza, questi cespiti verrebbero a cessare per il rientro dalla prigionia dei capi famiglia. Ora è evidente che non si può non tener conto dei riflessi morali che dalla legge derivano, perchè in definitiva con essa si viene a stabilire che il militare che è in prigionia gode di un trattamento economico migliore del militare che, viceversa, presta servizio e che pertanto è utile al Paese, mentre il prigioniero è un militare inutilizzato per tutta la durata della cattività.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, obietta che non devesi però dimenticare che il militare fatto prigioniero è quello che è stato più direttamente a contatto col nemico, tanto che molte volte è caduto prigioniero ferito.

FANELLI non vorrebbe che si arrivasse all'assurdo di inneggiare alla prigionia. Ritiene che si potrebbe ovviare all'inconveniente della cessazione di certi proventi alle famiglie dei prigionieri, stabilendo un criterio del genere di quello indicato dal camerata Carusi, e cioè corrispondere al militare che è in prigionia l'indennità come è prospettata nell'emendamento dello stesso camerata Ca-

rusi e concedere alle famiglie un assegno per quanto riguarda la differenza: ma che questo sia stabilito soltanto per i familiari che fino a questo momento l'hanno percepita, non essendovi ragione di continuare questo inconveniente nel tempo.

PRESIDENTE è d'avviso che, dal punto di vista sostanziale, il disegno di legge abbia avuto ormai la sua piena ed ampia discussione. Crede di interpretare il pensiero dei camerati dicendo che non partirà certamente da quest'aula, dai rappresentanti delle Forze armate, partecipi di tutte le guerre di questa generazione, un inno alla prigionia; ma non si deve neppure dimenticare che i nostri prigionieri sono quelli che si sono arresi solo quando non potevano, ormai, più farne a meno. Se molti sono in prigionia, lo sono senza loro colpa. Comandanti di battaglione si sono arresi solo dopo che erano rimasti con appena venti uomini. Come ha detto anche, molto simpaticamente, il Sottosegretario di Stato per le finanze, si tratta di gente che è stata a contatto giornaliero col nemico e molti hanno avuto la morte nel tentativo di fuggire o sono stati condannati, per questo, alla condanna capitale. E allora, senza elevare alcun inno, ben si possono considerare questi camerati come dei combattenti in piedi. Le ragioni di ordine politico sono poi così serie che non si possono assolutamente sorpassare. Per questo, l'emendamento Carusi, pure essendo giustificato per molta sua parte, non viene accettato dal Governo; ragione per cui prega il camerata Carusi di ritirarlo.

CARUSI MARIO intende precisare che il suo emendamento non è diretto contro i prigionieri di guerra. Come ha accennato precedentemente, anch'egli è stato prigioniero e sa che la cattura rappresenta una vera sventura per chi ne è colpito.

Il suo emendamento persegue esclusivamente gli scopi indicati e ritiene che esso sia opportuno sotto ogni aspetto. Ciò nonostante, poichè il Governo insiste nel respingerlo, lo ritira.

GUGLIELMOTTI nota che le ragioni di carattere giuridico e di carattere logico che hanno indotto i camerati a sostenere le loro varie tesi, sono apprezzabilissime; ma ve n'è una più assorbente di tutte: il settore delle famiglie dei prigionieri è uno dei più delicati, in questo momento. Il fronte interno deve essere sostenuto in tutti i modi e perciò, il Ministero delle finanze ha rinunciato anche ad un vantaggio cospicuo per la finanza dello Stato. Dovrebbe essere proprio la Commissione a togliere quest'arma di mano al Go-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

verno e dare a queste famiglie, che trepidano per i parenti lontani, un trattamento economico che possa turbare il loro spirito? Tutto questo dev'essere considerato oggi da un punto di vista esclusivamente politico. Saranno ottime le ragioni prospettate dal camerata Carusi, obbiettivamente considerate; ma c'è il fattore politico che assorbe tutto.

PRESIDENTE. ritiene che, date le ragioni morali e politiche che vanno tenute presenti e dato che il camerata Carusi ha ritirato il suo emendamento, sia inutile continuare nella discussione.

Pone a partito l'articolo 40 e i rimanenti articoli con gli emendamenti del Governo.

(Sono approvati).

Pone a partito l'articolo unico così emendato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Esame di una petizione.

CECI, *Relatore*, informa che Giovanni Camogi, Carmine Costa, Mario Filotamo, Carmelo Pirrone e Salvatore Prinzi, padri di Caduti in guerra, chiedono che sia disposta la dispensa dalla chiamata alle armi al fratello di Caduto in guerra, che sia rimasto figlio unico.

Nota che si tratta dello stesso argomento di cui la Commissione ebbe ad occuparsi nella riunione precedente, in merito ad una petizione di due padri di famiglia che chiedevano l'esonero dal servizio militare dei loro figli superstiti. In sostanza, si riportano le stesse ragioni e si finisce per invocare un provvedimento inteso a dispensare dal servizio alle armi il figlio superstite rimasto unico, richiamando in vita una circolare che è stata recentemente abrogata. La Commissione ha già espresso il suo parere nel senso che fosse esaminata benevolmente e favorevolmente questa situazione. A questa opinione della Commissione aderirono, nella passata riunione, anche i rappresentanti del Governo nelle Forze armate. Quindi non resta che da rinnovare la preghiera che sia condotto a termine, nel più breve tempo possibile, lo studio di questa situazione in relazione a tutti i figli unici superstiti, in maniera da vedere a quale concessione si possa arrivare. Intanto si potrebbe provvedere in via provvisoria a tenere lontani dalle primissime linee i militari che si tro-

vino ad essere unici fratelli superstiti di caduti in guerra. Come pure sarebbe, al momento opportuno, da considerare la posizione dei figli unici, orfani di guerra, conviventi con la madre vedova.

Sicuro di avere così interpretato l'unanime sentimento della Commissione, propone che la petizione sia trasmessa ai Ministeri delle Forze armate per un esame nel merito.

GUGLIELMOTTI rileva che l'argomento che ritorna in discussione ha una importanza notevolissima oltre che da un punto di vista razziale (perchè si tratta della conservazione della famiglia italiana), soprattutto da un punto di vista spirituale e morale. Nella riunione della Commissione del bilancio, per l'esame della relazione sul bilancio della guerra, fu fatto presente questo problema e la Commissione stessa espresse il voto che a tale argomento fosse accennato nella relazione. Perciò egli, quale Relatore, in base agli argomenti esposti nell'altra riunione della Commissione delle Forze armate e confermati dalla Commissione del bilancio, inserì questo inciso nella relazione:

« La Commissione delle Forze armate e la Commissione del bilancio in considerazione degli alti titoli acquisiti sul campo dalla parte più eletta del popolo italiano, hanno espresso il voto che possa essere dal Ministero della guerra studiata la possibilità, compatibilmente con le esigenze della situazione, di provvidenze speciali in ordine agli obblighi militari dei componenti superstiti di quelle famiglie che o abbiano avuto gloriosi lutti o abbiano alle armi tutti gli uomini validi. Ciò soprattutto per il fatto che i concetti seguiti nella mobilitazione, e pur suggeriti da superiori motivi d'ordine militare, hanno creato talvolta inevitabili sperequazioni tra famiglia e famiglia con non lievi conseguenze di carattere sociale e morale.

« D'altro canto, l'eventuale collocamento in congedo di militari che siano venuti a trovarsi in condizioni degne di particolare riguardo per cause inerenti alla guerra, potrebbe essere, date le riserve d'uomini di cui il Paese dispone, controbilanciato — a parere delle Commissioni suddette — dalla tempestiva chiamata alle armi di altri elementi che della guerra non hanno finora sopportato i sacrifici, i rischi e i disagi ».

Gli risulta che gli organi superiori militari stanno studiando attentamente questo problema con piena comprensione del profondo significato del provvedimento che si invoca. Non rimane quindi che rimettersi al loro alto giudizio.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FANELLI osserva che il camerata Guglielmotti ha accennato a ragioni razziali che dovrebbero consigliare lo studio del problema prospettato. Fa però notare che sarebbe pericoloso invocare un principio di questo genere, in quanto ne salterebbe fuori la questione dei figli unici, i quali potrebbero pretendere di essere esonerati, se non dal servizio militare, dal servizio di guerra. Quindi si ponga pure allo studio la questione, ma la si fondi su un principio diverso da quello razziale. Solo per aver già dato il suo contributo di sangue può una famiglia essere esonerata da ulteriori sacrifici.

PRESIDENTE ritiene che sia proprio questo il pensiero del camerata Guglielmotti, il quale non ha certo inteso limitarsi al concetto puramente demografico.

GUGLIELMOTTI conferma che l'argomento principale è quello di carattere spirituale, perchè il provvedimento che si attende deve avere un significato di riconoscenza nazionale verso le famiglie italiane che hanno dato un contributo di sangue.

FANELLI è pienamente d'accordo.

SORICE, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, desidera assicurare la Commissione che, con l'appoggio anche della calorosa ade-

sione data dai suoi due colleghi della marina e dell'aeronautica, nella precedente discussione, il provvedimento ha non solo già superato la fase dello studio, ma è in via di pratica attuazione.

Naturalmente va tenuto presente che il detto provvedimento dovrà riferirsi anche alla precedente grande guerra, a quella d'Etiopia e a quella di Spagna; e poichè sono molti i casi in cui dovrebbe trovare applicazione, non riesce possibile, per imprescindibili esigenze di mobilitazione, concretarlo nel senso di esonerare dal servizio militare gli interessati.

Per venire incontro quanto più possibile ai voti espressi dalle famiglie dei gloriosi caduti in guerra, sono state invece impartite disposizioni perchè uno dei figli o dei fratelli di caduti in guerra sia assegnato a reparti dislocati nel territorio nazionale e, semprechè esigenze di servizio lo consentano, in località prossima alla sede familiare.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del Relatore di rimettere la petizione ai Ministeri interessati.

(È approvata).

**La riunione termina alle 12.5.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali. (2343)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1943-XXI, n. 38, concernente il conferimento della carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale. (2348)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 63, concernente la istituzione della carica di Sottocapo di Stato Maggiore generale.

**Approvazione di un contratto stipulato dal Ministero della guerra per l'acquisto di un immobile sito in Roma. (2360)**

ARTICOLO UNICO.

È approvato e reso esecutivo il contratto in data 17 aprile 1940-XVIII, n. 43457 di repertorio generale, stipulato per Notar Francesco Panebianco di Roma, col quale il Ministero della guerra ha acquistato per il Patrimonio dello Stato l'immobile sito in Roma, alle Vie Alessandro Poerio e Alberto Mario n. 9, di proprietà del Conte Angelo Martignano di Villagana, per il prezzo di lire 850,000, già pagato.

**Modifiche alle vigenti disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. (2361)**

ART. 1.

L'articolo 3 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*Art. 3.* — Il Ministro della marina, quando lo ritenga opportuno per le esigenze dei servizi, può bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire.

Possono essere conferiti per concorso per titoli i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso.

Le modalità relative alla nomina e alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i vari corpi e gradi saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro della marina, di concerto col Ministro delle finanze, in base all'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Le Commissioni giudicatrici accertano che i concorrenti abbiano le qualità morali e professionali richieste e formano, fra gli idonei, apposita graduatoria per ciascun grado.

Dopo l'accertamento della idoneità fisica da parte della autorità sanitaria che sarà designata dal Ministro della marina, diventa definitiva la graduatoria, tenuto conto delle eventuali eliminazioni di quei candidati che non vengano riconosciuti fisicamente idonei.

Le nomine avverranno secondo l'ordine stabilito nella graduatoria limitatamente al numero dei posti messi a concorso.

Qualora lo richiedano le esigenze del servizio, possono, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, essere

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nominati, secondo l'ordine della graduatoria medesima, altri candidati nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari del Regio esercito e degli iscritti alla leva di terra occorre il nulla osta nominativo del Ministro della guerra, che sarà concesso nei limiti del numero massimo che per ciascun concorso sarà stabilito dal Ministro della marina, di concerto col Ministro della guerra.

Le nomine degli ufficiali di complemento, per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che siano avvenute tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori già dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento».

ART. 2.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9. - *Ufficiali del genio navale.* — Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del genio navale i cittadini italiani che siano in possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica, o di quella in ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico, o di quella in ingegneria aeronautica, o di quella in ingegneria civile e che abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanica o di elettrotecnica o di metallurgia.

Per la nomina a maggiore del genio navale di complemento possono concorrere:

a) i professori di ruolo delle Regie Università e Regi politecnici in materie navali, meccaniche, elettrotecniche, metallurgiche, tecnologiche e affini;

b) i liberi docenti delle materie innanzi dette, i quali abbiano non meno di 15 anni di esercizio professionale;

c) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto carica di direttore o vice direttore, per almeno 5 anni complessivamente, in uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali;

d) gli ingegneri che siano funzionari del Registro navale italiano con grado di ispettore superiore;

e) gli ingegneri che abbiano non meno di 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso Istituti di architettura navale o di meccanica e di

elettrotecnica o di metallurgia o di tecnologia o di tecnica del calore e dei combustibili e della combustione;

f) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale e abbiano ricoperto cariche direttive, per almeno 5 anni, presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

g) gli ingegneri che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di direttore di Regi istituti nautici o Regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico per almeno 5 anni.

Per la nomina a capitano del genio navale di complemento possono concorrere:

a) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale prestato presso i principali cantieri navali o stabilimenti meccanici, elettromeccanici o metallurgici nazionali o presso l'ufficio navigazione delle ferrovie dello Stato o presso grandi compagnie di navigazione o grandi aziende armatoriali nazionali;

b) gli ingegneri che siano funzionari del Registro navale italiano con grado non inferiore ad ispettore principale;

c) gli ingegneri che abbiano non meno di 10 anni di esercizio professionale ed abbiano svolto attività presso istituti di architettura navale, o di meccanica, o di elettrotecnica, o di metallurgia o di tecnologia, o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione, per almeno 5 anni;

d) gli ingegneri che abbiano almeno 10 anni di esercizio professionale ed abbiano esercitato l'insegnamento di materie meccaniche o navali, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche o di tecnica del calore, dei combustibili e della combustione presso Regi istituti nautici o Regi istituti industriali o altre scuole dell'ordine superiore tecnico, per almeno 5 anni;

e) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di 10 anni e siano stati aiuti o assistenti presso Regi politecnici o Regie università in una delle materie navali, meccaniche, elettrotecniche o metallurgiche o tecnologiche e affini, per non meno di 3 anni;

f) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da non meno di 12 anni e che abbiano svolto effettiva attività professionale in campi interessanti la tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica o tecnologica o di tecnica del calore, dei

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

combustibili e della combustione, e affini.

Per la nomina a tenente del genio navale di complemento possono concorrere:

a) gli ingegneri che abbiano conseguito la laurea da almeno 5 anni e cheentino almeno 3 anni di esercizio professionale espliciti in campi attinenti alla tecnica navale, meccanica, metallurgica o elettrica, o tecnologica e affini.

Per la nomina a sottotenente del genio navale possono concorrere:

a) gli ingegneri che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

« Art. 10. - *Ufficiali del genio navale D. M.* — Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del genio navale (D. M.) i cittadini italiani che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di aspirante alla direzione di macchina di navi mercantili conseguito presso un istituto nautico del Regno (sezione macchinisti);

diploma di aspirante alla professione di costruttore navale conseguito presso un istituto nautico del Regno (sezione costruttori);

diploma di perito industriale capo tecnico o diploma di maestro d'arte conseguito presso un istituto tecnico industriale del Regno;

diploma di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri del Regno;

diploma di maturità scientifica conseguito presso un istituto scientifico del Regno.

Per la nomina a maggiore del genio navale (D. M.) di complemento possono concorrere:

a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili i quali abbiano almeno 15 anni di imbarco effettivo in servizio di macchina, dei quali:

tre anni come direttore di macchina o primo ufficiale se appartenenti al « ruolo passeggeri » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oppure in organico della navigazione ferrovie dello Stato;

cinque anni come direttore di macchina, se appartenenti al « ruolo carico » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Di tale periodo almeno due anni devono essere stati compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

sette anni come direttore di macchina, se abbiano navigato su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi. Di tale periodo almeno quattro anni devono essere stati compiuti su piroscafi aventi apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno 20 anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del Regno, coprendo, per almeno cinque anni, cariche tecniche direttive, quali capo cantiere, capo officina, capo sala disegno, capo centrale elettrica, ecc.

Per la nomina a capitano del genio navale (D. M.) di complemento possono concorrere:

a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili, i quali abbiano almeno dieci anni di imbarco effettivo in servizio di macchina, dei quali:

tre anni come primo o secondo ufficiale di macchina, se appartenenti al « ruolo passeggeri » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oppure in organico della navigazione Ferrovie dello Stato;

quattro anni come direttore di macchina o primo ufficiale di macchina se appartenenti al « ruolo carico » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale. Di tale periodo almeno due anni devono essere stati compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati;

quattro anni come direttore di macchina, se imbarcati su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi. Di questo periodo almeno due anni devono essere stati compiuti su piroscafi con apparato motore di potenza non inferiore ai 4000 cavalli indicati.

b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno 15 anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del Regno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per la nomina a tenente del genio navale (D. M.) possono concorrere:

a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina di navi mercantili, i quali abbiano almeno sette anni di imbarco effettivo in servizio di macchina, dei quali:

due anni come secondo o terzo ufficiale di macchina, se appartenenti al « ruolo passeggeri » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, oppure in organico della navigazione ferrovie dello Stato;

due anni come primo o secondo ufficiale di macchina se appartenenti al « ruolo carico » di società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

due anni come direttore di macchina se imbarcati su navi appartenenti a società di navigazione sovvenzionate locali o ad armatori liberi;

b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali capi tecnici o maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del Regno.

Per la nomina a sottotenente del genio navale (D. M.) di complemento possono concorrere:

a) i diplomati aspiranti alla direzione di macchina delle navi mercantili, i quali abbiano almeno quattro anni di imbarco effettivo in servizio di macchina;

b) i diplomati aspiranti alla professione di costruttore navale; i periti industriali, capi tecnici e maestri d'arte; i geometri e coloro che siano in possesso di diploma di maturità scientifica, i quali abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di tecnico o disegnatore in un importante cantiere navale o stabilimento industriale del Regno.

I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma primo, i quali abbiano svolto attività professionale per un periodo di tempo inferiore a quello previsto per conseguire la nomina a sottotenente del genio navale (D. M.) di complemento potranno essere nominati aspiranti sottotenenti del genio navale (D. M.) di complemento.

A raggiungere i periodi previsti dal presente articolo saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in mac-

china compiuto su Regie navi, escluse quelle di uso locale.

Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale del genio navale (D. M.) di complemento, non è valido quando sia compiuto su navi in servizio di porto o su navi per le quali non sia obbligatorio, a norma delle vigenti disposizioni, che la direzione di macchina sia tenuta da un capitano di macchina o almeno da un aspirante capitano di macchina ».

« Art. 11. - *Ufficiali delle armi navali.* —

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento delle armi navali i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree: ingegneria (qualunque sezione), fisica, chimica, chimica industriale.

Per la nomina a maggiore delle armi navali di complemento possono concorrere:

a) i professori di ruolo delle Regie università e dei Regi politecnici i quali insegnano una delle materie tecniche appartenenti ai seguenti gruppi di discipline: meccanica, macchine, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica;

b) i liberi docenti delle materie innanzi dette i quali abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale;

c) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto carica di direttore o vicedirettore, per almeno cinque anni complessivamente, in uno dei principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici o chimici nazionali;

d) i laureati che abbiano non meno di quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto cariche direttive presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

e) i laureati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale ed abbiano ricoperto la carica di preside di Regi istituti industriali per almeno cinque anni;

f) i laureati che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale e dimostrino di possedere titoli equiparabili, a giudizio del Ministero della marina, a quelli sopraindicati.

Per la nomina a capitano delle armi navali di complemento possono concorrere:

a) i laureati che abbiano svolto per non meno di dieci anni attività professionale presso i principali stabilimenti meccanici, elettrotecnici, metallurgici e chimici

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nazionali o presso istituti di ricerca scientifica nei rami di attività attinenti la meccanica, le macchine, la elettrotecnica, la radiotecnica, la metallurgia e l'ottica;

b) i laureati che abbiano non meno di dieci anni di esercizio professionale e siano stati insegnanti di ruolo nei Regi istituti industriali o in qualunque tipo di scuola dell'ordine superiore tecnico, classico, o scientifico, per le materie scientifiche di cui al precedente comma;

c) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dieci anni e siano stati aiuti o assistenti, per non meno di tre anni, presso le Regie università o i Regi politecnici;

d) i laureati che abbiano conseguito la laurea da non meno di dodici anni e abbiano svolto per altrettanto tempo effettiva attività professionale nei campi interessanti meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

Per la nomina a tenente delle armi navali di complemento possono concorrere:

i laureati che abbiano conseguito la laurea da almeno cinque anni e cheentino almeno tre anni di esercizio professionale esplicito in campi attinenti alla tecnica meccanica, elettrotecnica, radiotecnica, metallurgia, fisica, chimica e ottica.

Per la nomina a sottotenente delle armi navali possono concorrere:

i laureati che abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

« *Art. 12. — Ufficiali medici.* — Possono concorrere alla nomina ad ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

b) il vice direttore generale della sanità pubblica;

c) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della sanità pubblica del Regno;

d) i medici provinciali di 1<sup>a</sup> classe;

e) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

f) i liberi docenti che siano da non meno di quattro anni aiuti di ruolo di cliniche od istituti universitari equipollenti, o da non meno di 6 anni aiuti per concorso di ospedali principali del Regno, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiuti di clinica od istituti equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purché ricoprano da almeno due anni la carica e purché questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e cheentino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

ART. 3.

Nel comma 7° dell'articolo 8 e nel comma 3° dell'articolo 15-*bis* del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni, le parole « la Commissione d'avanzamento » e rispettivamente « la Commissione ordinaria d'avanzamento » sono sostituite con le altre « la Commissione giudicatrice dei concorsi ».

**Modificazione alla legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, riguardante lo stato degli ufficiali della Regia aeronautica irreperibili, pionieri e dispersi. (2362)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 27 aprile 1942-XX, n. 499, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 10 giugno 1942-XX:

« Gli ufficiali della Regia aeronautica dichiarati irreperibili a norma dell'articolo



124 della legge di guerra approvata con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, e successive modificazioni, sono considerati fuori dei rispettivi quadri organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

« Qualora gli ufficiali di cui al precedente comma risultino successivamente reperibili, cesseranno di essere considerati fuori dei rispettivi quadri organici, rientrando in ruolo, col proprio grado e la propria anzianità, eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza nel grado. Qualora invece risultino prigionieri, saranno collocati in aspettativa per prigionia di guerra, a norma dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397.

« Gli ufficiali dichiarati irreperibili sono considerati come non esistenti nel ruolo a tutti gli effetti delle leggi sull'avanzamento ».

**Collocamento in soprannumero di ufficiali della Regia aeronautica. (2363)**

ARTICOLO UNICO.

Qualora durante l'attuale stato di guerra la situazione organica dei ruoli degli ufficiali della Regia aeronautica lo esiga, il Ministro dell'aeronautica, d'intesa col Ministro delle finanze, potrà considerare in soprannumero ai posti previsti nell'organico dei rispettivi gradi dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e del Genio aeronautico, ufficiali che nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione aeronautica siano destinati a particolari compiti e incarichi presso enti parastatali e privati, la cui attività sia connessa con la produzione aeronautica e con l'aeronavigazione civile o militare.

**Proroga a tutto il 1943 dell'efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro della marina ad indire concorsi straordinari nel Corpo delle Capitanerie di porto. (2264)**

ARTICOLO UNICO.

L'efficacia della legge 26 marzo 1942-XX, n. 421, che autorizza il Ministro della marina ad indire, per l'anno 1942, concorsi straordinari nel Corpo delle Capitanerie di porto e delle relative norme esecutive è prorogata a tutto l'anno 1943-XXI.

**Facoltà al Ministro della marina, limitatamente all'attuale stato di guerra, di nominare ufficiali di complemento, nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, capitani di lungo corso e macchinisti navali. (2365)**

ART. 1.

Durante l'attuale stato di guerra il Ministro della marina può, di autorità, nominare ufficiali di complemento, nei Corpi di Stato Maggiore e del Genio navale (Direzione macchine) della Regia marina, i cittadini italiani di razza ariana i quali siano in possesso dei seguenti titoli professionali:

1<sup>o</sup> per la nomina ad ufficiale nel Corpo di Stato Maggiore:

- a) capitano superiore di lungo corso;
- b) capitano di lungo corso;
- c) scrivano.

2<sup>o</sup> per la nomina ad ufficiale nel Corpo del Genio navale (D. M.):

- a) macchinista navale in primo;
- b) macchinista navale in secondo;
- c) diplomato macchinista navale con due anni di navigazione o con un anno di navigazione e uno di lavori, a termini dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1080.

ART. 2.

Il conferimento dei gradi sarà fatto in conformità con le norme degli articoli 8 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modifiche, sulla base dei dati matricolari che le Capitanerie di porto trasmetteranno al Ministero della marina.

Agli scrivani e ai diplomati macchinisti di cui al precedente articolo 1 potrà, in deroga alle predette disposizioni, essere conferito grado di ufficiale non superiore a quello di guardiamarina o di sottotenente Genio navale (D. M.).

Le nomine avranno luogo dopo l'accertamento della attuale idoneità fisica mediante visita medica da parte degli organi sanitari della Regia marina.

ART. 3.

I cittadini che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, non abbiano ricevuto alcuna comunicazione da parte delle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Capitanerie di porto o dagli altri organi dell'Amministrazione militare marittima entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a denunciare il proprio titolo e la propria posizione militare alla Capitaneria di porto di ascrizione entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine.

I trasgressori sono puniti, se militari, con la reclusione militare fino a 3 mesi, e se non militari, con l'arresto fino a 15 giorni.

ART. 4.

Gli obblighi previsti dalla presente legge riguardano anche coloro che sono già ufficiali, sottufficiali e militari in qualunque forza armata, esclusi solo gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente di tutte le Forze armate, coloro che già appartengono al Corpo di Stato Maggiore e del Genio navale (D. M.) delle categorie in congedo della Regia marina e i militari della Regia aeronautica non di carriera appartenenti alla categoria piloti.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra. (2366)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 febbraio 1943-XXI, n. 128, recante disposizioni in materia di accertamenti medico-legali, in relazione all'attuale stato di guerra.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonché al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni. (1649)**

ART. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, concernente il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte di comandi, enti, reparti e servizi co-

stituenti le Forze armate operanti, nonché la personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«Salvo le limitazioni e le estensioni esplicitamente stabilite dal presente decreto, il trattamento economico da esso previsto spetta:

a) al personale militare e militarizzato che fa parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti;

b) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, che si trovino nella zona delle operazioni;

c) al personale militare di comandi, reparti, servizi ed enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti e che si trovino fuori della zona delle operazioni, al quale per peculiari caratteristiche esclusivamente militari ed attinenti alle operazioni di guerra, il Comando Supremo determini, d'intesa con il Ministero delle finanze, di applicarlo ai soli fini economici. In tale caso l'indicato trattamento non può comunque essere accordato in misura superiore a quella assegnata al personale di cui alla precedente lettera b)».

Ai fini di cui alla lettera a):

1°) la mobilitazione, atto essenziale perchè un qualsiasi comando, reparto, servizio, ente vario militare e stabilimento possa essere compreso tra le Forze Armate operanti, non è mai presunta, non può essere rilevata per induzioni o per deduzioni, ma deve risultare da un ordine specifico del Comando supremo, dello Stato Maggiore del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Settentrionale o del Comando superiore Forze armate dell'Africa Orientale Italiana o del Ministero dell'Africa Italiana;

2°) i criteri di massima, in base ai quali i comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti possono essere compresi tra le Forze armate operanti, sono stabiliti e, ove occorra, variati dal Comando supremo, su proposta degli organi di cui al precedente n. 1°);

3°) sono enti militari tutti quelli contemplati dalle disposizioni sugli ordinamenti

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di pace e di guerra delle Forze armate dello Stato sopraindicate o che, comunque, siano dichiarati tali dal Comando supremo.

*All'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

c) l'indennità di alloggio è conservata agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che ne abbiano diritto in base alle disposizioni relative al tempo di pace, anche se facciano parte di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti costituenti le Forze armate operanti, tranne nel caso che essi abbiano famiglia a carico provvista di alloggio gratuito fornito dall'amministrazione.

*All'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:*

Le modalità per il pagamento degli assegni al personale delle Forze armate operanti in Stati stranieri alleati sono stabilite dai Ministri competenti.

*All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Il soprassoldo di operazioni, in misura pari alla metà di quella innanzi indicata, spetta:

a) al personale militare di comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze Armate operanti dislocati nella zona delle operazioni;

b) al personale militare e militarizzato dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti appartenenti alle Forze Armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni.

*All'articolo 11 è soppresso l'ultimo comma.*

*All'articolo 12, i primi cinque commi sono sostituiti dai seguenti:*

Restano invariate tutte le disposizioni vigenti per il tempo di pace che regolano il vitto per il personale della Regia marina e della Regia aeronautica.

Al rimanente personale militare e militarizzato, di qualsiasi grado, compresi gli ufficiali della Regia marina in servizio a terra, che già non ne sia provvisto in base alle disposizioni vigenti, è concessa, normalmente in natura, una razione viveri, qualora:

a) appartenga a Forza armata operante nella zona delle operazioni;

b) appartenga ai comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti indicati

nelle lettere a) e b) del precedente articolo 10.

La razione viveri fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

Nei casi che saranno previsti dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto, al personale, escluso quello indicato nel primo comma del presente articolo, la razione viveri potrà essere corrisposta in contanti. La misura relativa è fissata in lire 7 e sarà, se del caso, riveduta dai Ministri interessati, di concerto col Ministro per le finanze.

Qualora la razione viveri, nei casi particolari che saranno indicati dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto, venga corrisposta in contanti per constatata grave difficoltà di somministrarla in natura da parte dell'amministrazione, la misura del compenso sarà migliorata del 50 per cento.

*Agli articoli 15 e 18 le parole: « dal regolamento » e « dal predetto regolamento », sono sostituite dalle altre: dalle disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 52 del presente decreto.*

*All'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Agli ufficiali appartenenti alle Forze armate operanti dislocati fuori della zona delle operazioni ed a quelli dei comandi, reparti, servizi, enti vari militari e stabilimenti non appartenenti alle Forze armate operanti, ma dislocati nella zona delle operazioni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà di quella determinata dalla tabella indicata nel comma precedente.

*All'articolo 39, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

Hanno carattere militare soltanto le missioni compiute dal personale militare e militarizzato che presta servizio presso uno degli enti contemplati dal precedente articolo 2, numero 3.

*All'articolo 41, il primo comma è sostituito dal seguente:*

Alle famiglie del personale nazionale militare e militarizzato prigioniero di guerra del nemico, internato o disperso, quale che sia la sua posizione di fronte agli obblighi di servizio nel Regno, sarà corrisposta, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia o dall'internamento o

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fino all'accertamento della morte o alla dichiarazione di irreperibilità, e sempre che il prigioniero, internato o disperso, non si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 40, una somma pari, rispettivamente, alla metà o ad un terzo, a seconda che si tratti di famiglia acquisita o di famiglia originaria a carico, di quanto dovuto al prigioniero o all'internato ai sensi dell'articolo precedente.

*All'articolo 47, i primi quattro commi sono sostituiti dai seguenti:*

Durante il tempo nel quale spettano gli assegni indicati dal precedente articolo 1 e per il personale che ne beneficia sono sospese le indennità eventuali stabilite per il tempo di pace, salve le eccezioni previste dal presente decreto. È però conservato il trattamento di pace se più favorevole.

Le indennità di marcia e di aeromanovra sono elevate a lire 6 giornaliere per i sergenti maggiori e sergenti ed a lire 0.50 per i graduati e militari di truppa, al lordo delle riduzioni del 12 per cento stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti in legge, rispettivamente, con le leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

L'indennità di approntamento istituita con la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è soppressa dall'11 giugno 1940-XVIII.

Al personale dei comandi, reparti, servizi ed enti vari militari non appartenenti alle Forze armate operanti e non dislocati nella zona delle operazioni, mobilitati o non, spetta, in modo continuativo, l'indennità di marcia o di aeromanovra, qualora siano dislocati fuori della loro sede ordinaria.

*All'articolo 48, il quarto comma è sostituito dal seguente:*

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per le finanze, saranno precisate le indennità ed i soprassoldi per servizi e posizioni speciali che sono cumulabili con il soprassoldo di operazioni.

*All'articolo 49 è aggiunto il seguente comma:*

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche al personale non contemplato dall'articolo 2 del presente decreto, purchè, ove trattisi di militari provenienti dal congedo, il richiamo od il trattamento in servizio sia stato disposto per mobilitazione.

*All'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:*

Con lo stesso decreto Reale può stabilirsi che le disposizioni e le norme prevedute dal comma precedente abbiano, in tutto o in parte, effetto retroattivo.

*All'articolo 53, il numero 4°) è sostituito dal seguente:*

4°) disposizioni sul trattamento economico del personale militare e militarizzato delle truppe libiche e delle forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana impartite al Governo della Libia ed al Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana dal Ministero dell'Africa Italiana con i telegrammi n. 16675 e n. 16676 del 15 giugno 1940-XVIII e successive norme complementari, le modificazioni apportatevi con i telegrammi n. 18636 e n. 18637 del 27 luglio 1940-XVIII e con il dispaccio n. 976321/6 del 9 ottobre 1940-XVIII, nonchè le disposizioni emanate in materia dal Governo della Libia e dal Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana con l'assenso o con il successivo benessere del Ministero dell'Africa Italiana, di concerto con quello delle finanze.

*All'articolo 53, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

È data sanatoria per i maggiori assegni limitatamente a quelli pagati in conseguenza del ritardo con cui gli enti interessati hanno avuto notizia:

a) delle variazioni apportate al trattamento economico di guerra, sia con le disposizioni innanzi citate, sia con il presente decreto e con le disposizioni da emanarsi ai sensi del precedente articolo 52;

b) delle variazioni apportate ai territori dichiarati in stato di guerra o zona delle operazioni;

c) delle rettifiche e degli annullamenti di precedenti ordini di mobilitazione.

*All'articolo 54 è aggiunto il seguente comma:*

L'indennità per spese di rappresentanza è però dovuta sempre nella misura contemplata dalla citata tabella II al Capo di Stato Maggiore Generale ed ai Capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

ART. 2.

Sono sanzionati i provvedimenti adottati, dal 1° marzo 1941-XIX alla data di pubblicazione del decreto Reale preveduto dall'articolo 52 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, in base alle disposizioni contenute nella parte seconda delle Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, approvate con decreto 11 giugno 1940-XVIII del Duce del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'aeronautica, ed in base alle altre disposizioni sanzionate con l'articolo 53, nn. 2-4 e 5 dello stesso Regio decreto-legge,

qualora siano più favorevoli per gli interessati delle disposizioni contenute nel citato decreto Reale.

ART. 3.

Le modificazioni apportate con la presente legge al Regio decreto legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583 hanno vigore dal 1° marzo 1941-XIX.

È data sanatoria per i pagamenti già effettuati ai sensi del soppresso ultimo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge citato.

